



STATUTO DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Approvato con deliberazioni consiliari n. 160 del 14.10.1991, n. 57 del 6.5.1992 e n. 80 del 30.6.1992, pubblicato sul B.U.R.T. n. 62 del 4.11.1992, supplemento straordinario e quindi entrato in vigore ai sensi dell'art. 4 comma 4 legge 8.6.1990 n. 142, in data 3.12.1992.

Modificato con deliberazione consiliare n. 46 del 5.5.1994, integrata con deliberazione consiliare n. 69 del 29.6.1994, pubblicato sul B.U.R.T. n. 22 del 29.3.1995, parte prima, ripubblicato ai sensi dell'art. 4 comma 4 L. n. 142/1990 all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni dal 10.4.1995.

Modificato con deliberazione consiliare n. 87 dell'11 Settembre 2000; in vigore dall'1.1.2001 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

Modificato con deliberazione consiliare n. 45 del 29 maggio 2002; in vigore dall'1.9.2002 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

Modificato con deliberazione consiliare n. 90 del 28 ottobre 2013; in vigore dal 27.12.2013 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Comune di San Casciano in Val di Pesa
- Art. 2 - Territorio
- Art. 3 - Stemma e gonfalone
- Art. 4 - Principi generali
- Art. 5 - Funzioni del Comune
- Art. 6 - Il Volontariato
- Art. 7 - Pari opportunità
- Art. 8 - Riparto delle competenze
- Art. 9 - Rapporti con i cittadini e l'informazione
- Art. 9-bis Cittadinanza onoraria e Cittadinanza civica
- Art. 10 - Rapporti con altri Enti

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE I - Il Consiglio Comunale

- Art. 11 - Spese per la campagna elettorale
- Art. 12 - Autonomia del consiglio
- Art. 13 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente
- Art. 14 - Consiglieri Comunali

SEZIONE II - Articolazioni del Consiglio

- Art. 15 - Articolazioni del Consiglio
- Art. 16 - Presidente e Vice presidente del Consiglio
- Art. 17 - Gruppi Consiliari
- Art. 18 - Commissioni Consiliari
- Art. 19 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 20 - Il Regolamento del Consiglio Comunale
- Art. 21 - Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 22 - Nomina dei rappresentanti del Comune

Capo II - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - La Giunta Comunale

- Art. 23 - Composizione della Giunta
- Art. 24 - Durata in carica della Giunta - surrogazione
- Art. 25 - Mozione di sfiducia
- Art. 26 - Revoca degli assessori
- Art. 27 - Assessore comunale
- Art. 28 - Funzionamento della Giunta Comunale

SEZIONE II - Il Sindaco

- Art. 29 - Il Sindaco
- Art. 30 - Poteri di delega e incarichi
- Art. 31 - Competenze del Sindaco
- Art. 32 - Il Vice Sindaco
- Art. 33 - Divieto generale d'incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA CIVICA

CAPO I - RAPPORTI CON LA COMUNITA'

- Art. 34 - La partecipazione
- Art. 35 - Albo delle associazioni
- Art. 36 - Assemblea
- Art. 37 - Comitati di partecipazione
- Art. 38 - Istanze e petizioni
- Art. 39 - Iniziativa popolare

CAPO II - REFERENDUM COMUNALI

- Art. 40 - Referendum
- Art. 41 - Materie escluse
- Art. 42 - Comitato promotore del referendum
- Art. 43 - Ammissibilità del referendum
- Art. 44 - Raccolta delle firme e verifica
- Art. 45 - Modalità per lo svolgimento del referendum
- Art. 46 - Efficacia del referendum

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 47 - Il difensore civico
- Art. 48 - Elezione - revoca e decadenza
- Art. 49 - Funzioni e prerogative
- Art. 50 - Rapporti con il Consiglio Comunale
- Art. 51 - Sede ed organizzazione ufficio
- Art. 52 - Regolamento

TITOLO IV ORDINAMENTO GIURIDICO ED AMMINISTRATIVO

CAPO I - ATTIVITA' NORMATIVA

- Art. 53 - Statuto
- Art. 54 - Revisione dello Statuto
- Art. 55 - I regolamenti

CAPO II - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Sezione I - Il procedimento amministrativo

- Art. 56 - Principi
- Art. 57 - Regolamento sul procedimento amministrativo
- Art. 58 - Partecipazione al procedimento
- Art. 59 - Accordi
- Art. 60 - Semplificazione dell'attività amministrativa

Sezione II - Pubblicità, accesso agli atti - azione popolare

- Art. 61 - Pubblicità degli atti e dell'attività comunale
- Art. 62 - Diritto di accesso agli atti - strutture e servizi
- Art. 63 - Azione popolare

CAPO III - I SERVIZI E LE FORME ASSOCIATIVE

Sezione I - I servizi

- Art. 64 - Servizi comunali
- Art. 65 - Gestione dei servizi in economia

- Art. 66 - Concessioni a terzi
- Art. 67 - Le aziende speciali
- Art. 68 - Istituzione
- Art. 69 - Decadenza e revoca degli Amministratori
delle aziende e delle istituzioni
- Art. 70 - Società per Azioni con la partecipazione di capitale
pubblico locale
- Art. 71 - Composizione Organi Collegiali

SEZIONE II - Forme associative e di coordinamento dei servizi

- Art. 72 - Convenzioni
- Art. 73 - Consorzi

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E DEL PERSONALE

- Art. 74 - Principi organizzativi
- Art. 75 - Struttura organizzativa
- Art. 76 - Ordinamento degli uffici e servizi
- Art. 77 - Collaborazioni esterne
- Art. 78 - Incompatibilità
- Art. 79 - Il Segretario Generale
- Art. 80 - Il Direttore Generale
- Art. 81 - Responsabili dei Servizi
- Art. 82 - Relazioni Sindacali
- Art. 83 - Responsabilità disciplinare del personale

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 84 - Finanza - principi generali
- Art. 85 - Amministrazione dei beni comunali
- Art. 86 - Controllo di gestione
- Art. 87 - Revisione economico-finanziaria
- Art. 88 - Tesoreria Comunale

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 89 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

1 - In virtù del carattere originario e della tradizione storica della popolazione locale il Comune di San Casciano in Val di Pesa è Ente Autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito della Costituzione della Repubblica, una e indivisibile, dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale e regionale e secondo il presente Statuto.

ARTICOLO 2 TERRITORIO

- 1 - Il Comune di San Casciano in Val di Pesa è costituito dal territorio delimitato con legge della Repubblica e dalle Comunità delle Popolazioni in esso residenti.
- 2 - Il territorio è delimitato dal piano topografico a norma di legge.
- 3 - La sede del Comune è nel Capoluogo.

ARTICOLO 3 STEMMA E GONFALONE

- 1 - Il Comune di San Casciano ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, riconosciuti ai sensi di legge.
- 2 - Lo stemma è costituito da un castello con due torri finestrate, merlati, bordati in argento su campo rosso.
- 3 - Il gonfalone è costituito da un drappo rettangolare di stoffa di colore rosso terminante nella parte inferiore in tre bandoni di forma irregolare con il centrale più lungo, riccamente ornato con ricami in argento con al centro lo stemma sopra descritto, circoscritto da corona a nove punte e serti di olivo e quercia sormontati dall'iscrizione centrata in argento: "Comune di San Casciano in Val di Pesa".
- 4 - La legge ed il regolamento comunale disciplinano l'uso dello stemma e del gonfalone.

ARTICOLO 4 PRINCIPI GENERALI

- 1 - La comunità sancascianese si riconosce nei valori universali della vita e della dignità della persona umana.
- 2 - Il Comune di San Casciano fonda la propria azione sui principi di libertà, di giustizia, di eguaglianza indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano l'attuazione.
- 3 - Opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della personalità umana, per superare le discriminazioni esistenti fra i sessi, per determinare effettive condizioni di pari opportunità onde realizzare la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della propria comunità.
- 4 - Ritiene la famiglia il nucleo naturale della società e riconosce ad essa un particolare ruolo educativo nei confronti dei figli.
- 5 - Esercita le funzioni proprie e conferite nel rispetto del principio di sussidiarietà anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità dell'uomo. Sostiene il libero, democratico e pluralistico svolgimento della vita sociale nel rispetto dei principi enunciati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

ARTICOLO 5 FUNZIONI DEL COMUNE

1 - Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; partecipa alla determinazione degli atti programmatici degli altri Enti Pubblici e provvede per quanto di sua competenza alla loro specificazione ed attuazione.

2 - Il Comune nell'esercizio di tali funzioni e in concorso con lo Stato, la Regione, la Provincia ed altri Enti Locali nell'ambito dei rispettivi ruoli, e consapevole della continua evoluzione dei bisogni della società:

- a) - assicura l'assistenza sociale e la tutela sanitaria a tutti i cittadini, con particolare riferimento ai minori, agli anziani, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, alle madri in difficoltà, agli immigrati, ai disoccupati, ai senzatetto;
- b) - garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future, subordinando a queste necessità gli interventi relativi alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti umani ed alle attività produttive, interviene per salvaguardare il suolo e i boschi, per regolare le acque, per prevenire ed eliminare ogni causa di inquinamento;
- c) - promuove lo sviluppo economico, anche valorizzando l'iniziativa cooperativa e privata, nei settori fondamentali presenti sul suo territorio: agricoltura, artigianato e industria, commercio e turismo e si adopera per determinare le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro;
- d) - promuove le condizioni, i servizi e le strutture per rendere effettivo il diritto allo studio;
- e) - promuove le condizioni per assicurare i servizi sociali, la casa, i trasporti, le attività culturali, sportive e ricreative, soprattutto in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari, della gioventù e degli anziani;
- f) - concorre alla difesa, alla valorizzazione e fruibilità_ del patrimonio naturale, storico ed artistico del proprio territorio e del tipico paesaggio agrario chiantigiano;
- g) - promuove iniziative per la crescita dell'amicizia con tutti i popoli e delle relazioni con cittadini e paesi europei secondo i principi ispiratori dell'Unione Europea ed i contenuti della Carta Europea delle Autonomie Locali;

3 - Il Comune assume la politica di programmazione e di partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni come metodo ordinatore della propria attività e delle funzioni di cui al presente articolo.

4 - L'azione amministrativa del Comune è retta da criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità secondo i principi di legge e del presente Statuto, adottando modalità di valutazione dei risultati.

ARTICOLO 6 IL VOLONTARIATO

1 - Il Comune di San Casciano riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera di autonomia della comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza scopo di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche, quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale.

2 - L'impegno delle associazioni di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale nei programmi comunali, con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna, si esplica in particolare nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, della famiglia, della tutela dei beni culturali ed ambientali, dello sport e del tempo libero.

ARTICOLO 7 PARI OPPORTUNITA'

1 - Il Comune di San Casciano in Val di Pesa promuove ed attua condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti, favorendo la partecipazione di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, nelle designazioni e rappresentanze del Comune negli organi collegiali di enti, aziende speciali, società di capitali ed istituzioni da esso dipendenti.

ARTICOLO 8 RIPARTO DELLE COMPETENZE

1 - L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, per l'esercizio delle funzioni proprie attribuite o delegate vengono disciplinate dal presente Statuto nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 9 RAPPORTI CON I CITTADINI E L'INFORMAZIONE

1 - Il Comune nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli o associati alle proprie

strutture, anche mediante il decentramento dei servizi e l'istituzione di appositi uffici per l'informazione e le relazioni con il pubblico.

2 - Informa i cittadini dell'attività del consiglio e della Giunta attraverso i più adeguati strumenti di comunicazione.

ARTICOLO 9 - bis CITTADINANZA ONORARIA E CITTADINANZA CIVICA

1. Il Consiglio comunale, su proposta presentata dal Sindaco o da almeno un quarto dei Consiglieri, può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane e straniere, non residenti nel Comune, con proprio atto motivato, approvato da almeno due terzi dei suoi componenti.

2. La Cittadinanza onoraria può essere conferita a persone che si siano particolarmente distinte nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, realizzazioni e prestazioni in favore degli abitanti di San Casciano in Val di Pesa o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'Umanità intera.

3. Il Consiglio comunale conferisce la cittadinanza civica a tutti coloro che, nati in Italia da genitori non in possesso della cittadinanza italiana, siano residenti nel territorio del Comune. La Cittadinanza civica deve essere accettata dall'interessato o da chi ne esercita la tutela legale.

4. Gli elenchi delle cittadinanze onorarie conferite dal Consiglio comunale e di coloro che accettano la Cittadinanza civica sono conservati in appositi Albi, costantemente aggiornati.

ARTICOLO 10 RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1 - Il Comune di San Casciano in Val di Pesa concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia secondo le modalità e le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti.

2 - Per lo svolgimento di tale attività nonché_ per le funzioni proprie il Comune può esercitare forme di consultazione, cooperazione e coordinamento politico programmatico con altre comunità locali ed in particolare con i Comuni del Chianti Fiorentino e di Firenze.

3 - I rapporti con gli Enti Pubblici sono informati ai principi di equiordinazione e complementarità fra le diverse forme di autonomia.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I Organi istituzionali

Sezione I Il Consiglio Comunale

ARTICOLO 11 SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

1 - Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sopportare per la campagna elettorale ed a cui ci si intende vincolare. I limiti di tale spesa potranno essere fissati nel regolamento del Consiglio Comunale.

2 - Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale e mediante avviso al pubblico.

3 - Entro i venti giorni feriali successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati sindaci ed i rappresentanti delle liste presentano al Segretario Comunale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria.

4 - I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo all'elezione del Sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.

5 - I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi è rilasciata a richiesta.

ARTICOLO 12 AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

1 - Il Consiglio ha autonomia funzionale ed organizzativa. Il presente Statuto ed il Regolamento del Consiglio dettano norme tese a conferire poteri reali ed autonomi in ordine all'organizzazione sia strutturale che per mezzo di proprie risorse umane e finanziarie.

2 - Nel bilancio del comune è previsto un fondo annuale per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio e dei suoi organi.

3 - Il fondo annuale è determinato tenendo conto delle linee generali del Bilancio, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo. La gestione del fondo è disciplinata dal Regolamento del Consiglio.

4 - Il Consiglio ed i suoi organi dispongono dei locali e delle attrezzature necessari al proprio funzionamento.

ARTICOLO 13 LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE

1 - Il Consiglio Comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico amministrativa del comune con atti che impegnano la responsabilità degli organi.

2 - Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso. Nei successivi trenta giorni il consiglio discute, integra ed approva il documento.

Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio. Può decidere di trattare parte delle proposte stesse anche attraverso le competenti Commissioni Consiliari.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione del governo inizialmente definita ed approvata.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 20 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e di riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del consiglio.

3 - Entro il 30 Settembre di ogni anno, in coincidenza con il riequilibrio di bilancio, il Consiglio provvede a verificare, l'attuazione di tali linee programmatiche. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare con adeguamenti strutturali e/o modifiche sulla base di esigenze e di problematiche che dovessero emergere nell'ambito del comune.

ARTICOLO 14 CONSIGLIERI COMUNALI

1 - I Consiglieri comunali rappresentano l'intera collettività ed esercitano la loro funzione senza vincoli di mandato.

2 - Ciascun Consigliere, secondo modalità e procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto a:

a - esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

b - presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;

c - intervenire nelle discussioni del Consiglio;

d - avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e sulla relativa documentazione;

e - avere dagli uffici del Comune, dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dagli enti o società di capitali cui il Comune partecipa copia degli atti, documenti o informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto d'ufficio nei casi qualificatamente determinati dalla legge;

3 - Si ha decadenza dalla carica di Consigliere:

- a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità od incapacità stabiliti dalla legge;
- b) per mancata partecipazione, senza giustificati motivi, a tre sedute consiliari consecutive.

A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi di legge, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio provvede a deliberare la surrogazione.

La decadenza del Consigliere può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza di un singolo elettore mediante richiesta scritta e formalizzata.

Il Presidente del Consiglio, in caso di dimissioni o decadenza del Consigliere, convoca entro dieci giorni il Consiglio per la surroga e comunque lo iscrive al primo punto dell'ordine dei lavori del primo Consiglio utile.

La legge regola il caso di sospensione del Consigliere in seguito all'applicazione delle leggi per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazioni di pericolosità sociale.

4 - Per la partecipazione all'Ufficio di Presidenza e alla Conferenza dei Capigruppo, organi equiparati a tutti gli effetti di legge alle Commissioni Consiliari permanenti, al Consigliere competono i permessi e i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente per le stesse Commissioni.

5 - Il singolo Consigliere può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in una indennità di funzione.

Sezione II Articolazioni del Consiglio

ARTICOLO 15 ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO

1 - Sono articolazioni del Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.

ARTICOLO 16 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1 - Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta dopo le elezioni, tra i Consiglieri, escluso il sindaco.

2 - L'elezione del Presidente del Consiglio avviene mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. Qualora la votazione non dia esito positivo, si procede subito ad una seconda votazione con le stesse modalità e, qualora anche questa dovesse dare esito negativo, si procede, sempre con le stesse modalità e nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio fra i due Consiglieri risultati più votati nella seconda votazione. In questo caso risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto quello con la cifra elettorale più alta.

3 - Subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, nella stessa seduta ed in un'unica votazione, il Consiglio Comunale elegge un Vice presidente a scrutinio segreto. Risulta eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto quello con la cifra elettorale più alta.

4 - Le sedute consiliari sono presiedute dal Presidente del Consiglio; in caso d'assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente e, in caso d'assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano.

5 - Il Regolamento del Consiglio determina i rapporti che intercorrono tra Presidente del Consiglio e Sindaco e ne disciplina lo svolgimento.

6 - Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, ne dirige i lavori e ne fa osservare il Regolamento. Coordina il lavoro delle Commissioni Consiliari Permanenti, ne riceve le conclusioni e riunisce la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti per la programmazione dei lavori, convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

7 - Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

8 - Il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da metà dei componenti il Consiglio.

ARTICOLO 17 GRUPPI CONSILIARI

- 1 - I Consiglieri si organizzano in Gruppi corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti, salvo quanto previsto dai commi successivi.
- 2- Ciascun Gruppo elegge un Presidente secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.
- 3 - Il Regolamento del Consiglio disciplina l'eventuale passaggio dei Consiglieri dal proprio ad altro Gruppo, la costituzione di nuovi gruppi e il cambiamento della denominazione dei gruppi.
- 4 - Sono vietate denominazioni in contrasto con i principi della Costituzione Italiana.
- 5 - Il Regolamento del Consiglio disciplina la dotazione di risorse da assegnare a ciascun Gruppo Consiliare, in modo da garantire un minimo uguale per ciascun gruppo e risorse ulteriori in proporzione al numero dei componenti.

ARTICOLO 18 COMMISSIONI CONSILIARI

- 1 - Il Regolamento del Consiglio determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti in modo tale che ciascuna corrisponda ad uno o più settori individuati sulla base delle competenze del Comune, come attribuite dalla legislazione nazionale o regionale. Il Regolamento prevede inoltre che una Commissione fra quelle istituite eserciti funzioni di controllo politico amministrativo sull'attività del Comune e sull'andamento delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti o società di capitali cui a qualsiasi titolo il Comune partecipa. La Presidenza della Commissione che esercita funzioni di controllo è affidata alle opposizioni.
- 2 - Il Regolamento ne disciplina la composizione nel rispetto del criterio proporzionale complessivo.
- 3 - Alle sedute delle Commissioni possono partecipare il Sindaco, gli Assessori competenti e, a richiesta, i funzionari degli uffici comunali.
- 4 - La Commissione Consiliare permanente, nell'ambito della propria competenza, ha funzione istruttoria su tutti gli atti del Consiglio secondo i termini e le modalità stabilite dal Regolamento.
- 5 - Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di Commissioni Consiliari temporanee o speciali.

ARTICOLO 19 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- 1 - La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti dei Gruppi Consiliari. Alle sedute partecipa di diritto il Sindaco.
- 2 - Il Regolamento del Consiglio disciplina poteri e modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.

ARTICOLO 20 IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1 - Il Consiglio Comunale adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati con la maggioranza dei votanti.
- 2 - Qualora dopo due votazioni tenute in distinte sedute non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio sul complesso del Regolamento, il Consiglio lo approva con la maggioranza dei presenti.
- 3 - Le modifiche o integrazioni del Regolamento del Consiglio sono approvate con le medesime procedure.

ARTICOLO 21 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1 - Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio stesso ed in particolare: convocazione, predisposizione dell'ordine del giorno e dei lavori, svolgimento delle sedute, votazioni, verbalizzazione e assistenza del Segretario Comunale.

ARTICOLO 22 NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1 - Il Regolamento del Consiglio disciplina la procedura di presentazione di candidature per la nomina, espressamente riservata dalla legge al Consiglio, di persone quali rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni, indicando i requisiti di cui i candidati devono essere in possesso.

Capo II Organi di governo

Sezione I La Giunta Comunale

ARTICOLO 23 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1 - La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di sette Assessori compreso il Vice Sindaco, da lui nominati nei modi e nei termini previsti dalla legge.
- 2 - Il numero degli Assessori è determinato a discrezione dal Sindaco.
- 3 - Possono essere nominati Assessori, cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità se eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
- 4 - La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni d'eleggibilità compatibilità dei propri componenti.
- 5 - Gli Assessori partecipano alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di voto.

ARTICOLO 24 DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA -SURROGAZIONE

- 1 - La Giunta rimane in carica fino alla nomina da parte del Sindaco della nuova Giunta.
- 2 - In caso di cessazione della carica, per qualsiasi caso, di un Assessore, il Sindaco provvede alla nomina di un nuovo Assessore.
- 3 - Della surrogazione dell'Assessore il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima riunione successiva all'evento.
- 4 - Nell'ipotesi di temporaneo impedimento di un Assessore, il Sindaco può provvedere ad assegnare ad altro Assessore le funzioni, salvo che non intenda esercitarle egli stesso.

ARTICOLO 25 MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1 - Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2 - Il Sindaco e La Giunta Comunale cessano dalla carica nel caso in cui il Consiglio approvi una motivata mozione di sfiducia.
- 3 - La mozione di sfiducia è presentata e sottoscritta da almeno otto Consiglieri ed è approvata solo con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati espresso per appello nominale.
- 4 - La mozione di sfiducia è messa all'ordine del giorno del Consiglio non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
- 5 - In caso di approvazione della mozione di sfiducia il Consiglio Comunale è sciolto ed è nominato un Commissario ai sensi di legge.

ARTICOLO 26 REVOCA DEGLI ASSESSORI

- 1 - Il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
- 2 - Della revoca e della nomina del nuovo Assessore il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'evento.

ARTICOLO 27 ASSESSORE COMUNALE

- 1 - L'Assessore è componente della Giunta, delegato dal Sindaco a seguire l'attività della stessa negli incarichi attribuitigli.
- 2 - Di tali attribuzioni il Sindaco informa il Consiglio comunale ed i cittadini.
- 3 - Assessore Anziano è l'Assessore più anziano d'età.

ARTICOLO 28 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1 - Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
- 2 - Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori.
- 3 - La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.
- 4 - In caso di parità di voti all'interno della Giunta Comunale prevale il voto del Sindaco.
- 5 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche; su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta aperta con adeguate forme di pubblicità.
- 6 - Possono partecipare alle sedute della Giunta, su invito del Sindaco, funzionari, tecnici ed esperti in sede referente.
- 7 - Il Segretario Generale, o suo sostituto, cura la verbalizzazione della seduta con sottoscrizione finale unitamente al Sindaco.
- 8 - La Giunta, qualora lo ritenga necessario può disciplinare con proprio Regolamento le sue attività.

Sezione II Il Sindaco

ARTICOLO 29 IL SINDACO

- 1 - Il Sindaco rappresenta la Comunità locale, è responsabile dell'amministrazione dell'ente, sovrintendendo all'andamento generale e provvedendo a dare impulso all'attività degli altri organi comunali.
- 2 - Il Sindaco assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione.
- 3 - Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e ne dirige l'attività.
- 4 - Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
- 5 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ARTICOLO 30 POTERI DI DELEGA ED INCARICHI

- 1 - Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
- 2 - Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
- 3 - La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti.
- 4 - Il Sindaco può attribuire ad Assessori e consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

ARTICOLO 31 COMPETENZE DEL SINDACO

- 1 - Il Sindaco, oltre ai compiti già richiamati:
 - a) indice i Referendum comunali;
 - b) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma,
 - c) promuove gemellaggi, favorendo relazioni e scambi internazionali,

d) esercita le funzioni di coordinamento e modifica degli orari di negozi, uffici e pubblici esercizi previsti dagli art. 36 c. 3 e 38 c. 2 bis. L. 142/90

e) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi di ogni mezzo disponibile.

f) provvede alla designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali diversi termini previsti da disposizioni normative;

g) nomina il Segretario Generale, il vicesegretario ed il Direttore Generale, conferisce gli incarichi di Responsabile di servizio, nonché quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

ARTICOLO 32 IL VICE SINDACO

1 - Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2 - Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco sia nelle funzioni di Capo dell'Amministrazione che in quelle attribuitegli come Ufficiale di Governo.

3 - In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco sono esercitate dall'Assessore Anziano.

ARTICOLO 33 DIVIETO GENERALE D'INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE

1 - Al Sindaco, ai componenti la Giunta ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2 - E' fatto altresì divieto ai medesimi di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3 - I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercizio dell'attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4 - Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti fino al quarto grado.

5 - L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti aventi contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti e affini fino al quarto grado.

6 - Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei Responsabili di Servizio in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed a quelli di gestione di propria competenza.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA CIVICA

Capo I Rapporti con la Comunità

ARTICOLO 34 LA PARTECIPAZIONE

1 - La comunità sancascianese esercita il diritto di partecipazione sia come singoli individui sia attraverso la pluralità dei partiti politici, delle organizzazioni e degli organismi associativi, coerentemente ai principi della Costituzione della Repubblica.

2. Al fine di assicurare alla comunità locale forme adeguate di partecipazione, il Comune può promuovere la costituzione di Comitati locali di partecipazione e di organismi di consultazione.

3. I Comitati locali di partecipazione sono disciplinati dal successivo art. 37.

4. Gli organismi di consultazione sono istituiti con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, che ne stabilisce la rappresentatività, i campi di attività, gli eventuali organi e la loro elezione. Tali organismi svolgono funzioni consultive sugli

argomenti a loro sottoposti dagli organi del Comune nei loro specifici campi di attività, avanzano proposte relative all'attività, ai servizi, agli atti del Comune in genere.

5. I rappresentanti di ciascuno degli organismi permanenti di consultazione, istituiti ai sensi del presente articolo, partecipano con solo diritto di parola alle sedute del Consiglio comunale con le modalità previste dall'atto istitutivo.

ARTICOLO 35 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1 - E' istituito l'Albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.

2 - Gli organismi associativi hanno accesso alle strutture ed ai servizi del Comune e ad essi possono essere concessi vantaggi economici, diretti o indiretti, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e da apposito Regolamento.

3 - Gli organismi associativi insieme agli altri istituti di partecipazione previsti dallo Statuto partecipano alla elaborazione, realizzazione e verifica attività del Comune.

ARTICOLO 36 ASSEMBLEA

1 - I cittadini possono essere consultati mediante la convocazione di pubbliche assemblee di frazione o del Capoluogo sui programmi dell'Amministrazione ed in particolare su atti amministrativi generali quali i programmi urbanistici e di opere pubbliche e forme di gestione dei servizi pubblici.

2 - L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale, dal Comitato Locale di Partecipazione, e su richiesta di almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali che compongono la frazione o il Capoluogo.

3 - L'Assemblea delibera sulla istituzione del Comitato Locale di Partecipazione.

ARTICOLO 37 COMITATI LOCALI DI PARTECIPAZIONE

1 - La circoscrizione del Capoluogo e le frazioni sono aggregati sociali nei quali trova più immediata espressione la vita comunitaria.

2 - L'Assemblea di cui al precedente articolo delibera ogni tre anni, a maggioranza dei presenti, se avvalersi della facoltà di istituire il Comitato Locale di Partecipazione.

3 - Tale Comitato è composto da tre o cinque membri, eletti dai cittadini della frazione o del Capoluogo, con apposita votazione e restano in carica tre anni.

4 - Della nomina è data comunicazione a tutti i cittadini, Enti ed organismi associativi presenti sul territorio comunale.

5 - Il Comitato Locale di Partecipazione rappresenta i cittadini della frazione o circoscrizione, cura i rapporti con il Comune, opera in rapporto con l'associazionismo locale ed allo stesso sono attribuiti i compiti di cui al presente Statuto.

6 - Il funzionamento e le iniziative del Comitato Locale di Partecipazione sono autonomamente determinati dall'Assemblea coerentemente con i principi fondamentali del presente Statuto.

7 - Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, stabilisce le modalità di convocazione dell'Assemblea e del sistema di elezione interno all'Assemblea.

ARTICOLO 38 ISTANZE E PETIZIONI

1 - I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze contenenti sollecitazioni per l'audizione da parte di rappresentanti dell'Amministrazione oppure memorie sui contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di evidenziare determinate esigenze che rappresentino effettivo interesse collettivo.

2 - La petizione rappresenta la formale domanda rivolta al Consiglio Comunale o al Sindaco da almeno 70 cittadini, numero 3 organismi associativi o numero 2 comitati locali di partecipazione per esporre comuni necessità e per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

3 - Le istanze e le petizioni devono essere formulate per iscritto in carta libera, indicando altresì l'indirizzo dei sottoscrittori, e deve contenere in modo chiaro e intelligibile la questione che viene posta e la soluzione che viene prospettata.

4 - L'Ufficio Protocollo rilascia senza spesa al consegnatario copia dell'istanza o petizione previa apposizione del timbro di arrivo.

5 - Il Sindaco, assunti i pareri ex art. 53 legge n. 142/1990 qualora la questione investa problemi di natura gestionale e la Giunta Comunale ove necessario, risponde entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione.

6 - Qualora la petizione investa materie di competenza del Consiglio Comunale la stessa è trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari, i quali possono chiedere che la questione sia discussa dalla competente Commissione consiliare permanente. Quest'ultima, nelle forme e nelle modalità previste dal rispettivo Regolamento può stabilire che la questione sia discussa in Consiglio Comunale.

7 - Le decisioni sono comunicate agli interessati nella persona del primo firmatario.

ARTICOLO 39 INIZIATIVA POPOLARE

1 - I cittadini in numero non inferiore a 300 o 3 comitati locali di partecipazione possono proporre agli organi istituzionali del Comune l'adozione di formali e definitivi provvedimenti amministrativi.

2 - Sono escluse dal diritto di iniziativa le materie di cui al successivo articolo 48 relativo all'istituto referendario.

3 - Le proposte, registrate al protocollo, sono trasmesse ai funzionari responsabili dei servizi di cui all'art. 53 della legge 142/1990 i quali devono rimettere il parere di competenza entro 20 giorni dal ricevimento salvo richiesta motivata di proroga ove la questione investa aspetti particolari.

4 - Le proposte sono quindi trasmesse all'organo istituzionale competente per l'adozione del provvedimento finale nelle forme e modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

5 - I provvedimenti finali e quelli interlocutori sono comunicati ai proponenti nella persona del primo sottoscrittore.

6 - Il Sindaco, La Giunta e la commissione consiliare possono udire i presentatori o una loro delegazione.

7 - Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sulla proposta entro novanta giorni dalla sua presentazione. Analogo termine è fissato per gli atti di competenza del Sindaco e della Giunta.

Capo II Referendum comunali

ARTICOLO 40 REFERENDUM

1 - Il Comune prevede fra gli strumenti di partecipazione popolare il Referendum su materie di esclusiva competenza comunale.

2 - Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini elettori del Comune di San Casciano; il voto è segreto, libero e diretto secondo le modalità previste dalla legge.

3 - Il Referendum consultivo è indetto quando ne facciano richiesta al Sindaco:

- a) su deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune,
- b) almeno il 10 per cento dei cittadini residenti nel Comune aventi diritto di voto.

4 - La richiesta deve contenere in modo chiaro e intelligibile l'oggetto e la formulazione del quesito da sottoporre agli elettori, così da consentire obiettiva libertà di scelta da parte dei cittadini.

5 - Nel corso dell'anno, di norma, non può essere indetta più di una giornata di votazione, anche diversa dalla domenica, nel periodo 1 Aprile - 30 Giugno e 1 Ottobre - 30 Novembre.

ARTICOLO 41 MATERIE ESCLUSE

1 - Il Referendum non è ammesso nelle seguenti materie:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) personale del Comune, di istituzioni, di aziende speciali, e di società a partecipazione comunale;
- c) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- d) bilancio, tributi, tariffe e mutui;
- e) procedimenti espropriativi per pubblica utilità;
- f) funzionamento del Consiglio Comunale;

g) atti dovuti, senza contenuto discrezionale del Comune, da emanarsi in forza di disposizioni vincolanti dello Stato, della Regione, della Comunità Europea.

2 - In materia di opere pubbliche il referendum è ammesso esclusivamente fino alla fase progettuale ancorché su atti già approvati.

ARTICOLO 42 COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM

1 - Per ogni proposta di Referendum di iniziativa popolare dovrà essere costituito un apposito Comitato Promotore con compiti propositivi e di controllo sulle procedure di svolgimento del Referendum.

2 - La richiesta del Comitato Promotore di iniziativa popolare deve essere sottoscritta, con firma autenticata nelle forme di legge, da almeno 70 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ARTICOLO 43 AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1 - Precedentemente alla raccolta delle firme il testo del quesito referendario è soggetto a giudizio di ammissibilità e di corrispondenza ai limiti fissati dai precedenti articoli.

2 - Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sentita una Commissione di garanti, entro 30 giorni dal parere della detta commissione ammissibilità del Referendum.

3 - La Commissione dei Garanti è composta da tre esperti in materie tecnico giuridiche nominata dal Consiglio Comunale fuori dal suo seno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del comitato promotore.

4 - L'esito del giudizio di ammissibilità con le relative motivazioni, è comunicato al comitato promotore.

ARTICOLO 44 RACCOLTA DELLE FIRME E VERIFICA

1 - La raccolta delle firme, autentiche ai sensi di legge, deve avvenire a cura del Comitato Promotore entro 90 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2 - Gli uffici del Comune, sotto la sovrintendenza del Segretario Generale, verificano il numero e la validità delle firme apposte alla richiesta di Referendum.

3 - Il Segretario Generale accertato che il numero delle firme è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al Sindaco, al Consiglio Comunale e al Comitato Promotore.

4 - Il Consiglio Comunale prende atto delle risultanze delle verifiche ed in caso positivo autorizza il Sindaco ad indire il Referendum secondo quanto stabilito dall'art. 40 comma 5 e dal successivo art. 45.

ARTICOLO 45 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1 - Il Regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più Referendum, le caratteristiche della scheda, le norme sulla propaganda e pubblicità elettorale, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità della votazione e dello scrutinio, tenuto conto per quanto applicabili delle leggi in materia elettorale e referendaria.

ARTICOLO 46 EFFICACIA DEL REFERENDUM

1 - Il Referendum è valido con la partecipazione a voto della metà più uno degli aventi diritto.

2 - Il Consiglio Comunale valuta il risultato del Referendum e ne trae le opportune conseguenti determinazioni entro 60 giorni dalla sua proclamazione.

3 - Nel caso in cui il Consiglio Comunale decida di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla materia oggetto di Referendum, deve pronunciarsi con atto ampiamente motivato ed approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Capo III Il Difensore Civico

ARTICOLO 47 IL DIFENSORE CIVICO

1 - Il Comune può istituire l'Ufficio del Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione, che si attiva per l'eliminazione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione, sia su domanda di cittadini ed associazioni che di propria competenza.

2 - La designazione del Difensore Civico deve avvenire fra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, probità e competenza giuridico amministrativa.

3 - All'Ufficio del Difensore Civico è preposto un cittadino che non si trovi in condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

4 - D'intesa con altri Comuni può essere istituito l'ufficio del difensore civico intercomunale in luogo dell'ufficio del difensore civico comunale.

ARTICOLO 48 ELEZIONE - REVOCA E DECADENZA

1 - Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica ed a scrutinio segreto a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati.

2 - Il Difensore Civico dura in carica cinque anni dalla data della sua elezione e può essere rieletto una sola volta.

3 - Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Difensore Civico il Sindaco convoca il Consiglio per procedere alla designazione. La convocazione è effettuata senza ritardo per dimissioni del Difensore Civico e per ogni altro caso di vacanza o decadenza.

4 - Il Difensore Civico può essere revocato con voto del Consiglio Comunale, a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

5 - Quando per il Difensore Civico si verifichi, nel corso del suo mandato, alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità rispetto alla carica di Consigliere Comunale il Consiglio ne dichiara la decadenza.

ARTICOLO 49 FUNZIONI E PREROGATIVE

1 - Il Difensore Civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini esclusivamente su loro richiesta nei modi e con i poteri previsti dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omissivi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione Comunale o di Enti Istituti o Aziende sottoposti a suo controllo o vigilanza.

2 - Il Comune di San Casciano in Val di Pesa si farà promotore di incontri con altri Enti Pubblici e Istituzioni private presenti nel territorio comunale affinché il Difensore Civico possa essere autorizzato ad esercitare le sue funzioni anche nei loro confronti.

3 - Il Difensore Civico non può intervenire:

a) su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico;

b) su atti e procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;

4 - Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria Penale.

5 - Il Difensore Civico per l'adempimento dei suoi compiti può richiedere notizie e documenti all'Amministrazione; ha diritto di accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

6 - Al Difensore Civico, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento delle pratiche per il quale è stato richiesto il suo intervento, sono estesi i diritti previsti per i Consiglieri Comunali dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

ARTICOLO 50 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1 - Il Difensore Civico entro il 31 Gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, con le considerazioni e i suggerimenti che crederà del caso; tale relazione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 51 SEDE ED ORGANIZZAZIONI DELL'UFFICIO

1 - Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici comunali.
2 - L'Amministrazione provvede alla dotazione dell'Ufficio dei mezzi e del personale necessari, compatibilmente con le disponibilità complessive dell'Ente.
3 - L'Amministrazione Comunale pubblicizza adeguatamente la sede e l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.

ARTICOLO 52 REGOLAMENTO

1 - Il Consiglio Comunale adotta apposito Regolamento per il funzionamento dell' Ufficio del Difensore Civico in base ai principi del presente Statuto.

TITOLO IV ORDINAMENTO GIURIDICO ED AMMINISTRATIVO

Capo I Attività Normativa

ARTICOLO 53 STATUTO

1 - Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge. Ad esso si conformano i Regolamenti e attività amministrativa del Comune.
2 - Lo Statuto e le sue modifiche sono pubblicizzate in modo da favorirne la conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO 54 REVISIONE DELLO STATUTO

1 - L'entrata in vigore, in materia di ordinamento del comune e di disciplina delle sue funzioni, di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia del comune stesso, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
2 - Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette.
3 - L'entrata in vigore delle nuove norme statutarie abroga le norme dei Regolamenti Comunali con esse incompatibili.

ARTICOLO 55 I REGOLAMENTI

1 - I Regolamenti costituiscono atti normativi di carattere generale ed astratto che l'Amministrazione approva in ottemperanza a norma di legge o di Statuto, o quale provvedimento ritenuto opportuno per il buon andamento e la correttezza dell'azione amministrativa nelle materie in cui si esercitano funzioni di competenza dell'Ente.
2 - L'approvazione dei Regolamenti avviene con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3 - I Regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti a idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
4 - I Regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi per favorirne la conoscenza da parte dei cittadini.

**Capo II
Attività Amministrativa**

**Sezione I
Il procedimento Amministrativo**

**ARTICOLO 56
PRINCIPI**

1 - Il Comune di San Casciano in Val di Pesa informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990 n. 241.

**ARTICOLO 57
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1 - Con regolamento sul procedimento amministrativo, sono disciplinati i criteri generali per la comunicazione ad interessati, lo sviluppo del procedimento, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, i criteri per l'esame delle istanze e quanto altro sia necessario a garantire la concreta applicazione dei principi di cui al precedente articolo.

**ARTICOLO 58
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO**

1 - I diritti di partecipazione al procedimento sono riconosciuti a chiunque vi abbia interesse ed alle Associazioni ed Organizzazioni che rappresentano interessi diffusi. Essi possono presentare memorie, proposte e modifiche di atti in corso di definizione.

**ARTICOLO 59
ACCORDI**

1 - Il Comune favorisce procedure di accordo preventive alla definizione dell'atto nei casi in cui gli effetti si riflettano su diritti soggettivi e interessi legittimi, con il fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

2 - Nel caso in cui l'Amministrazione concluda accordi con gli interessati determinando il contenuto discrezionale del provvedimento finale è condizione necessaria la deliberazione.

**ARTICOLO 60
SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

1 - L'Amministrazione Comunale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative da parte dei cittadini, favorendo l'apertura degli uffici al pubblico in orari più comodi, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio prevedendo disposizioni normative ed organizzative per l'applicazione diffusa dell'autocertificazione.

2 - Il Consiglio Comunale determina con regolamento i casi, di competenza del Comune, condizionati a domanda di rilascio di autorizzazione, licenza abilitazione nullaosta, permesso, od altro atto di consenso a cui sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, per i quali l'interessato può procedere direttamente su denuncia di inizio attività, salvo verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti a carico dell'Amministrazione secondo la disciplina ed a integrazione dei casi previsti dall'art. 19 della Legge 07.08.1990 n. 241.

3 - Il Consiglio Comunale con analogha procedura e per atti di competenza comunale aventi stessa natura determina i casi in cui si considera accolta la domanda qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine prefissato da specifico regolamento salva la possibilità dell'Amministrazione competente di annullare l'atto di assenso illegittimamente formato sussistendo ragioni di pubblico interesse ad integrazione dell'art. 20 Legge 07.08.1990 n. 241.

**Sezione II
Pubblicità, accesso agli atti - Azione Popolare**

ARTICOLO 61 PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELL'ATTIVITA' COMUNALE

1 - Tutti gli atti sono pubblici e l'Amministrazione Comunale deve favorirne la diffusione e la conoscenza.

2 - Nella sede comunale sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove vengono pubblicati atti, provvedimenti e avvisi secondo le previsioni di legge, di Statuto, di regolamento o altre specifiche disposizioni. Il Messo Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

3 - Presso l'Ufficio Segreteria è tenuta la raccolta dei Regolamenti Comunali; lo stesso ufficio organizza e rende pubblica la raccolta degli atti normativi, costantemente aggiornati, emanati dal Comune, dagli Enti, Istituzioni, Aziende, Società dipendenti o a partecipazione comunale.

4 - Il Comune informa la cittadinanza e chiunque ne abbia interesse sui servizi resi dall'Amministrazione in modo diretto o indiretto, sulla conoscenza dei diritti degli utenti delle strutture pubbliche e promuove altresì iniziative per la conoscenza dei programmi ed attività generali dell'Amministrazione.

ARTICOLO 62 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI - STRUTTURE E SERVIZI

1 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui alla Legge 07.08.1990 n. 241 a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2 - Il Regolamento individua gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico e al diritto alla riservatezza delle persone fisiche o giuridiche.

3 - Il diritto di accesso può essere differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione conformemente a quanto previsto dal Regolamento, quando la diffusione degli atti o documenti possa pregiudicare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

4 - Il Comune, gli Enti dipendenti, le Società per Azioni a partecipazione comunale ed i concessionari di pubblici servizi rilasciano a chiunque abbia interesse giuridicamente riconosciuto copia degli atti dei rispettivi organi sulla base di specifica richiesta scritta.

ARTICOLO 63 AZIONE POPOLARE

1 - L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2 - La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, prima dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo III I servizi e le forme associative

Sezione I I Servizi

ARTICOLO 64 SERVIZI COMUNALI

1 - Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2 - Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentino nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi o la loro soppressione.

3 - I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 65 GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA

1 - Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro dimensioni o caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2 - Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri generali per la più utile fruizione dei servizi da parte dei cittadini e per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, approva il piano finanziario che ne determina i costi e gli eventuali corrispettivi degli utenti.

3 - La gestione di ogni servizio può essere disciplinata da apposito Regolamento.

ARTICOLO 66 CONCESSIONE A TERZI

1 - Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2 - La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3 - Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico finanziario.

4 - La convenzione accessiva alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, poteri di indirizzo da parte dell'Amministrazione Comunale, facoltà di recesso e riscatto.

ARTICOLO 67 LE AZIENDE SPECIALI

1 - La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2 - Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3 - Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4 - Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica e durata in carica sono stabilite dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale con distinte deliberazioni, in seduta pubblica a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che non sono in possesso delle condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Revisore del Conto. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5 - Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

6 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai rispettivi regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7 - Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali riconosciuti e deliberati dal Consiglio stesso.

8 - Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio.

ARTICOLO 68 ISTITUZIONE

- 1 - L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica, operante in settori quali la sicurezza sociale, lo sport, la cultura, la pubblica istruzione, il tempo libero , ed altre attività socialmente utili.
- 2 - Le istituzioni perseguono nella loro attività criteri di efficacia, efficienza e economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio compresi i trasferimenti.
- 3 - Il Consiglio Comunale costituisce istituzioni con deliberazione in cui è indicato il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi e il personale assegnato; è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che determina anche gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico contabile da parte dei revisori dei conti.
- 4 - L'istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato stipulando anche apposite convenzioni.
- 5 - Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Direttore.
- 6 - I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e non possono essere membri del Consiglio Comunale stesso e della Giunta.
- 7 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri non superiore a quattro più il Presidente.
- 8 - Il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale antecedentemente alla elezione degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta della Giunta.
- 9 - Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) dettare gli indirizzi generali delle istituzioni secondo programmi;
 - b) deliberare il Bilancio preventivo;
 - c) approvare il Conto Consuntivo;
 - d) deliberare tutti gli oggetti che comportano spese, ad eccezione degli ordinativi di spesa attribuiti alla competenza del direttore;
- 10 - Spetta al Presidente:
 - a) rappresentare l'Istituzione;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - c) coordinare attività della Istituzione con quella del Comune;
 - d) fare proposte di deliberazione.
- 11 - Il Direttore ha responsabilità nella gestione amministrativa nei termini fissati dal regolamento; è funzionario del Comune, secondo la qualifica funzionale e il profilo professionale previsto dal regolamento di funzionamento e gestione.
- 12 - Il Direttore raccorda la propria azione amministrativa al funzionario comunale responsabile nella cui sfera di competenza è collocata l'Istituzione.
- 13 - Il Direttore ed il restante personale delle Istituzioni sono dipendenti comunali a tutti gli effetti.
- 14 - L'Amministrazione Comunale determina i criteri di redazione del Bilancio dell'Istituzione; i bilanci delle istituzioni sono approvati dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Comune; decorso tale termine il bilancio si ritiene approvato.
- 15 - Il Regolamento sulle istituzioni determina il compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 16 - Il Regolamento disciplina l'organizzazione interna della Istituzione ispirandosi ai criteri dettati dallo Statuto per l'organizzazione degli uffici comunali.
- 17 - Il personale è assegnato alle Istituzioni con provvedimento del Sindaco sulla base dei programmi delle attività delle istituzioni stesse approvate dal Consiglio Comunale. In caso di soppressione delle Istituzioni il personale dipendente potrà essere destinato ad altri servizi od uffici comunali.

ARTICOLO 69 DECADENZA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

- 1 - Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione decadono dal loro incarico per il verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità o incapacità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
- 2 - Il Sindaco può revocare il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione di Aziende ed istituzioni per violazioni di legge, documentata inefficienza, sopraggiunto conflitto di interessi, gravi comportamenti contraddittori od omissivi.

3 - Il Sindaco provvede alla nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dimissionari, revocati o comunque cessati dalla carica.

ARTICOLO 70

SOCIETA' PER AZIONI CON LA PARTECIPAZIONE DI CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1 - La società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è caratterizzata dalla maggioranza assoluta nella partecipazione azionaria del Comune ed eventuali altri enti locali.

2 - Il Comune stabilisce nell'atto costitutivo e nello Statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'Ente Locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo Statuto specifica altresì che il Comune può revocare in ogni tempo e senza alcuna indennità gli amministratori da esso nominati. Lo Statuto della società dovrà inoltre prevedere che le modifiche dell'oggetto sociale debbano essere approvate dal Consiglio Comunale.

3 - Il diritto di accesso agli atti ed agli uffici, per gli amministratori comunali come per i cittadini, è regolato dallo specifico regolamento comunale.

4 - Possono essere formate Società per Azioni con la partecipazione minoritaria di capitale pubblico locale. In tal caso lo Statuto per la Società per azioni e l'atto costitutivo deve prevedere quali siano le deliberazioni da adottare, sia in assemblea ordinaria che straordinaria, con maggioranze qualificate per il cui raggiungimento siano determinanti i voti dei soci rappresentanti il capitale pubblico locale.

5 - il Comune favorisce forme di sottoscrizione da parte dei cittadini e degli utenti di quote azionarie delle Società per Azioni a capitale pubblico locale.

6 - Il Comune può acquisire quote azionarie in S.p.A. a norme di legge.

ARTICOLO 71

COMPOSIZIONE ORGANI COLLEGIALI

1 - Negli organi collegiali indicati nel presente capo 3, sezione prima, deve essere prevista per quanto possibile la partecipazione delle minoranze consiliari.

Sezione II

Forme associative e di coordinamento dei servizi

ARTICOLO 72

CONVENZIONI

1 - Il Consiglio Comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare convenzioni con altri Comuni e la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e/o servizi.

2 - Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3 - Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in confronti sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4 - La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e i beni di dotazione, le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla scadenza.

5 - Nell'atto di approvazione della convenzione sono stabilite le forme e la periodicità delle informazioni al Consiglio Comunale.

6 - Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informa tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

ARTICOLO 73

CONSORZI

1 - Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 9.06.1990 n. 142 in quanto compatibili.

2 - Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

3 - Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

4 - Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o di un loro delegato anche estraneo al Consiglio Comunale, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente del Consorzio.

b) il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, la durata in carica sono stabilite dallo Statuto del Consorzio.

5 - L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo Statuto Consortile.

6 - Nell'atto di costituzione del Consorzio sono stabilite le forme e la periodicità delle informazioni che il Sindaco o suo delegato rendono al Consiglio Comunale.

Capo IV Organizzazione degli uffici e del personale

ARTICOLO 74 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1 - Al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità della propria azione, il Comune, è organizzato nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo proprie degli organi elettivi e quelle gestionali proprie dei vertici della struttura.

2 - Il documento programmatico di mandato, le relazioni previsionali e programmatiche approvate con il bilancio pluriennale ed annuale, gli atti normativi, gli atti d'indirizzo, i piani, i programmi, la definizione di obiettivi, definiscono e individuano l'ambito delle attività gestionali della struttura.

3 - In tale ambito l'attività amministrativa deve essere informata ai seguenti principi:

a - centralità della comunità e delle sue esigenze;

b - organizzazione per obiettivi e per programmi;

c - flessibilità nella organizzazione del personale;

d - responsabilizzazione del personale nella gestione delle risorse assegnate e delle procedure;

e - attivazione di sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati,

f - valorizzazione delle risorse umane attraverso l'incentivazione e la formazione permanente.

ARTICOLO 75 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1 - L'ordinamento strutturale dell'Ente deve essere definito da un sistema di organizzazione flessibile a carattere aperto, ordinato per strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di funzioni e materie aventi caratteristiche omogenee.

2 - Ad ogni struttura è preposto un Responsabile che esercita funzioni di direzione della stessa.

3 - La struttura di massima dimensione può essere articolata in strutture minori competenti per la gestione e l'esecuzione degli interventi in un ambito specifico, ancorché organico e complesso della materia. Il Regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di altri tipi di strutture, permanenti o temporanee, allo scopo di rendere più efficace l'azione amministrativa.

ARTICOLO 76 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

1 - L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2 - Tali regolamenti sono adottati dalla Giunta sulla scorta dei principi e criteri direttivi di cui al presente capo, nonché in conformità al documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione ed alla Relazione Previsionale e Programmatica allegata ai Bilanci di Previsione.

ARTICOLO 77 COLLABORAZIONI ESTERNE

1 - Nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione, possono essere stipulati contratti a tempo determinato ai fini del conferimento di incarichi di responsabile di servizio o di alta specializzazione, sia per la copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ARTICOLO 78 INCOMPATIBILITA'

1 - Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con il Comune. Salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dai regolamenti, la posizione di dipendente comunale è incompatibile con altri impieghi pubblici e privati e con l'esercizio in modo abituale di attività commerciali, industriali e professionali.

ARTICOLO 79 IL SEGRETARIO GENERALE

1 - Il Comune ha un Segretario generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2 - Il Segretario:

a - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, anche attraverso persona di propria fiducia, alla stesura dei relativi verbali;

b - roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, salvo diversa disposizione dell'amministrazione, e può autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c - esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3 - Qualora non sia nominato il Direttore Generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartitegli dal Sindaco e formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale.

4 - Al fine di coadiuvare il Segretario e/o sostituirlo nei casi di assenza e impedimento, il Regolamento di organizzazione può prevedere la figura di Vice Segretario.

ARTICOLO 80 IL DIRETTORE GENERALE

1 - Il Regolamento di organizzazione disciplina, in armonia con i commi successivi del presente articolo, la nomina e le funzioni del direttore generale qualora il Sindaco, con delibera della Giunta, si avvalga del potere che la legge gli conferisce di nominarlo.

2 - Il Direttore Generale è nominato al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo. Il Regolamento ne disciplina le modalità di nomina, le cause di cessazione dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e le competenze del Segretario Generale.

3 - Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive e indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.

4 - Le funzioni del direttore sono determinate dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

5 - Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore al Segretario Generale.

ARTICOLO 81 RESPONSABILI DEI SERVIZI

1 - I Responsabili di Servizio sono preposti alla direzione dei servizi loro assegnati e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

2 - A tal fine ai Responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione , amministrazione e gestione del personale , delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.

3 - Spetta ai responsabili di Servizio la rappresentanza dell'ente a fini fiscali e, previa autorizzazione della Giunta, in giudizio.

4 - Essi svolgono inoltre le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento di organizzazione.

ARTICOLO 82 RELAZIONI SINDACALI

1 - Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti del Comune previa deliberazione del Consiglio, ove occorra procedere a variazioni del Bilancio.

ARTICOLO 83 RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

1 - Il Regolamento di organizzazione e del personale disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ARTICOLO 84 FINANZA - PRINCIPI GENERALI

1 - La disciplina della finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile sono riservati alla legge.

2 - Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3 - Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4 - Il Comune approva il Regolamento di contabilità in base alle disposizioni di legge e del presente Statuto.

5 - Nell'ambito di cui al secondo comma il Comune determina i criteri e entità delle tariffe, canoni e tasse riferiti ai servizi pubblici locali, con la facoltà di applicare sistemi di differenziazione in base al reddito degli utenti e in base a obiettivi di contenimento delle risorse naturali ed energetiche.

6 - Il Comune può istituire forme di contribuzione volontaria "una tantum" da parte dei cittadini al fine di realizzare opere di interesse pubblico. A tal fine il Consiglio Comunale deve promuovere forme di partecipazione e consultazione nell'ambito degli istituti previsti al Titolo III del presente Statuto.

ARTICOLO 85 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1 - Apposito ufficio comunale cura la tenuta di un inventario aggiornato dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

2 - La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3 - I beni non impiegati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

ARTICOLO 86 CONTROLLO DI GESTIONE

1 - Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, con le modalità disciplinate dal regolamento di contabilità.

ARTICOLO 87 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1 - Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in confronti al disposto della legge 142/1990.

2 - Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

3 - Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia.

ARTICOLO 88 TESORERIA COMUNALE

1 - Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) - il pagamento delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi di legge.

2 - I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché_ dalla specifica convenzione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 89 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.